

Informativa per la clientela di studio

N. 187 del 17.12.2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Le fatture con "Imposta di bollo assolta in modo virtuale"

L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 106 del 2 dicembre 2014 ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite il modello F24 dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari (articolo 6 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014).

Si tratta del codice tributo: "2501", denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del Decreto 17 giugno 2014".

Premessa

La marca da bollo su fatture, nella misura di 2 euro, è obbligatoria sui documenti di importo complessivo superiore a € 77,47, concernenti:

- operazioni escluse dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 633/1972;
- operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 633/1972;
- operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale;
- operazioni non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, le cessioni agli esportatori abituali o esportazioni indirette;
- fatture dei regimi dei minimi che non comportano l'addebito dell'IVA.

Il Decreto Ministeriale del 17 giugno 2014

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che: "l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce".

Quindi **l'obbligo spetta al soggetto che emette le fatture.**

Per le fatture emesse in formato cartaceo l'imposta viene assolta mediante applicazione di un contrassegno sul documento emesso oppure, per determinati atti, in maniera virtuale qualora sussista **autorizzazione rilasciata dalla direzione regionale delle Entrate**. In tal caso si utilizzava il modello F23. Tale ultima modalità è stata oggetto di variazione **a decorrere dal 27 giugno 2014.**

A partire da tale data infatti, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 17 giugno 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26 giugno 2014) i contribuenti che utilizzano la fattura elettronica via e-mail, al posto di quella cartacea, devono assolvere l'imposta con il **modello F24** versando l'**imposta cumulativa** relativa all'esercizio **entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso** (quindi generalmente entro il 30 aprile, 29 per gli anni bisestili).

In particolare, con la Risoluzione n. 106 del 02/12/2014, la Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti ha istituito il **codice tributo per il versamento: "2501"**, denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del Decreto 17 giugno 2014".

La deroga

È stata così introdotta una deroga alla disciplina sul bollo con impatto molto favorevole per le imprese che potranno in questo modo assolvere l'imposta in modo puntuale e non previsionale. Le fatture elettroniche inoltre, quando assoggettate a imposta di bollo, devono contenere una specifica annotazione di assolvimento dell'imposta secondo le nuove regole del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014. Le fatture elettroniche o quelle considerate semplici documenti informatici (perché spedite "in un qualunque formato elettronico", ma non accettate come elettroniche dal destinatario) devono infatti seguire le stesse regole previste per quelle consegnate o spedite in maniera cartacea, quindi, se una fattura, ad esempio in formato pdf, viene trasmessa al cliente con la posta elettronica, deve essere applicata l'imposta di bollo.

Il codice tributo

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo è esposto nella sezione per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell'imposta di bollo in parola, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 106 del 2.12.2014 ha istituito il seguente codice tributo **"2501"**

denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del Decreto 17 giugno 2014".

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "**Erario**" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento", dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA".

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....